



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo**

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Modifica articolo 3 dell'Ordinanza n°72/2021

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sanremo:

- VISTA** la relazione tecnica di verifica dell'affidabilità del muro di banchina della *Diga Foranea* inviata da Portosole CNIS S.r.l. e assunta a protocollo d'Ufficio n°3483 in data 14.04.2025.;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 494 in data 27.09.1975 ed Atto suppletivo n. 505 in data 14.12.2001 rilasciati dalla Capitaneria di porto di Imperia a favore dell'allora "Portosole Club Nautico internazionale Sanremo S.p.A.", oggi "Portosole CNIS S.r.l.";
- VISTI** l'art. 6, comma 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni che dispone "...*OMISSIS*...la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario... *OMISSIS*...", nonché l'art. 12, comma 3 – lett. f);
- VISTA** l'Autorizzazione in data 24 settembre 2024 dell'ufficio Demanio del Comune di Ventimiglia;
- VISTE** la circolare n. 38 della Direzione Generale dei porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale demanio marittimo e porti n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 12 in data 01.01.2003 recante l'approvazione del "Regolamento interno dell'approdo turistico di Portosole";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 13 in data 26.03.2016 recante l'approvazione del "Regolamento di sicurezza del porto di Sanremo";
- VISTI** gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA** la nota prot. n. 101925 in data 18.11.2021 del Comune di Sanremo;
- RITENUTO** necessario aggiornare le norme contenute nell'Ordinanza n°72/2021 Circolazione stradale nel porto turistico di Portosole al fine di tutelare la sicurezza portuale e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza delle strutture portuali;

ORDINA

Articolo 1

Modifiche all'ordinanza n. 72/2021 in data 17 dicembre 2021

L'**articolo 3** dell'Ordinanza n°72/2021 "Circolazione stradale nel porto turistico di Portosole" in data 17.12.2021 è così modificato (in grassetto le modifiche apportate):

Articolo 3 **Distinzione e disciplina delle diverse aree portuali**

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario, deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

3.1 Aree aperte all'uso pubblico

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico tutte le aree potenzialmente accessibili da tutti ed escluse da zone ad accesso/traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico di "Portosole" è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente Ordinanza, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

La velocità massima dei veicoli non deve superare i 30 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a "U" e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali opportunamente illuminati e segnalati.

3.2 Aree ad accesso/traffico limitato (ZTL)

Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (ZTL) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dal Soggetto gestore e che espongano relativo contrassegno autorizzativo.

3.2.1 Disposizioni generali

Sono esclusi dal divieto di accesso nelle aree di cui al presente paragrafo:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) ed istituzionali che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- c) veicoli muniti del contrassegno di cui all'articolo 188 del Codice della Strada (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- d) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

3.2.2 Disposizioni per il transito veicolare

Lungo la banchina "Diga Foranea" è consentito il transito a veicoli la cui massa totale non eserciti un carico superiore a 400 kg/mq, vale a dire veicoli classificati NI con massa totale non superiore a 3,5 tonnellate.

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso nelle aree di cui al presente paragrafo è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 188 del Nuovo Codice della Strada, in proporzione al numero totale di stalli realizzati, dovranno essere predisposti un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui al precedente punto 3.2, da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a "U" e l'obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

3.2.3 Disposizioni per il transito pedonale

I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente illuminati e segnalati sul manto stradale.

I pedoni devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale.

3.3 Aree operative.

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburanti per unità navali e/o veicoli terrestri;
- aree ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio;
- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri dal bordo è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente, è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

È vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

È fatto obbligo ai pedoni di circolare negli spazi dedicati opportunamente segnalati ed illuminati. I pedoni devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti.

Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (cd. "indiana") mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal ciglio banchina e prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo etc.).

Articolo 2

Disposizioni finali e sanzioni

È abrogata qualsiasi disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

I contravventori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma o in concorso con altre fattispecie degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art.53 del D. Lgs n° 71/2005 del 18 luglio 2005.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- inserimento sul sito WEB istituzionale;
- trasmissione al Comune di Sanremo ed alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate;
- trasmissione al concessionario del porto di Portosole.

Sanremo, data della registrazione

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Isabella DE LUCA**